

BENI COMUNI  
PROPRIETÀ COLLETTIVE  
USI CIVICI  
IN TRENTINO FRA '700 E '900



Associazione Culturale A. Rosmini  
25.5.2012

Provincia autonoma di Trento

Soprintendenza per il beni librari, archivistici e archeologici

MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA:  
PLURICENTRISMO  
E AUTOGOVERNO LOCALE

# IL TIROLO STORICO: DISTRETTI POLITICO-AMMINISTRATIVI




# LA COMPLESSA REALTÀ COMUNITARIA RURALE DEL TERRITORIO TARENTINO

- Libera gestione delle risorse
- Sfruttamento collettivo dei beni boschivi e pascolivi
- Tendenza alla frammentazione
- Beni appartenenti a più comunità






# Fiemme – Fassa




# Trentino centrale








# Vallagarina





**Bassa Valsugana**  
**Primiero**

V  
E  
N  
E  
T  
I  
A

LE NORMATIVE SUI BENI COMUNI  
BOSCHIVI E PASCOLIVI  
DALLA METÀ DEL SETTECENTO  
AGLI INIZI DEL NOVECENTO



# PROCLAMI VESCOVILI



D' ORDINE, E COMANDO

Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor

**LEOPOLDO ERNESTO**

VESCOVO DI SECCOVIA, PRINCIPE DEL S.R.I. ec. DE' CONTI,  
E SIGNORI IN FIRMIAN ec. COADIUTORE, ED AMMI-  
NISTRATORE PLENIPOTENZIARIO DI TRENTO ec.

*Signor Signor Padrone nostro Clementissimo ec.*

**Q**uanta sia la scarsità delle Legna da fuoco, che da qualche tempo a questa parte deve provare in questa Città, e sua Pretura ben lo dimostra la generale esperienza, anzi lo stato prefato de' Bolchi, che per altro forar ne dovrebbero la sufficiente provvigione, ridotto essendo ad una qual totale decadenza per il molti inconvenienti, che fino ad ora vi furono imponentemente praticati, fa pur troppo tenere sempre maggiore l'angustia, che accresciuta dall'interdetta estrazione dalle parti fuoripertori, renderà viepiù infelice la condizione di questa Città con danni ingratissimi de' propri cittadini, e suoi Abitanti. Eccitato quindi il paterno zelo dell'Altezza Sua Reverendissima, col quale degna di riguardare i fedeli suoi Sudditi, non può non intraprendere il più opportuno provvedimento, per tenere in quanto sia possibile, lontano un tanto pregiudizio: Quindi col tenore del presente Proclama d'essere pubblicato, ed affisso in copia ne' luoghi soliti di questa Città, e trasmesso eziandio alli Rappresentanti di ciascuna Villa di questa Pretura, affinché alcuno non possa allegarne ignoranza né ordinar, imbuire, e fermamente si commettono.

**Primo.** Che alcuna Persona di che stato, sesso, e condizione esser si sia non possa farli lecito sotto verun pretesto, causa, o ricercato colore, né per sé, né per interposte Persone vendere, estrarre, o far estrarre da questa Pretura alcuna sorta di Legna da fuoco né in poca, né in molta quantità sotto pena di Ragnesi cinquanta totes quotate &c., oltre la perdita degli Animali, colli quali tentata fosse tale estrazione, d'essere applicati per un terzo all'Accusatore, e per gli altri due terzi all'Eccello Fisco dell'Altezza Sua Reverendissima, nella qual pena s'intenderanno incorsi ancor que' Forellieri, che prelesserono eleggere da sé l'extrazione medesima.

**Secondo.** Perché l'evidenza dimostra procedere una tale penuria in buona parte dall'ingordigia di molti, che per un particolare interesse li fanno lecito di ridurre a coltura buona parte de' Bolchi; così s'imbilisce, e fermamente si vieta a qualunque Persona, come sopra, il farli lecito sotto verun pretesto, causa, o ricercato colore il far Fratte in alcuna parte de' Bolchi comuni sotto la stessa pena di Ragnesi cinquanta per ciascuno Contrattante totus quoties, oltre altre all'Altezza Sua Reverendissima arbitrarie.

**Terzo.** Sotto la qual pena resta parimente interdetto il fradicare alcuna sorta di Pianta, o far cavare in alcun tempo, ed in qual si sia Bolco comunale alcuna quantità di Zocchi sia per proprio uso, sia anco per farne vendita o qualunque Persona si Terzera, che Forelliera, ma quelli lasciar dovendosi nel loro essere, affinché ripullirli possano altri germogli, onde il Bolco medesimo vaglia più presto rinverirsi a beneficio comune.

Finalmente essendo cosa a cadauno palese, che il morlo delle Capre impedisce la naturale crescita delle Pianta, e scorgendosi introdurre le medesime in questa Pretura in una quantità molto considerabile, con in vigore del presente Editto si bandiscono assolutamente gli schiappi delle medesime, e nello stesso tempo esaltando si vieta a qualunque Persona il mantenere per le medesime alcun Pastore, non volendo che sia lecito ad alcuno il tenere più che uno &c. al più, con quello però, che non possano le medesime fono verus pretesto, o ricercato colore venir tradotte al palcoso ne' Bolchi pubblici, o privati, sotto la medesima pena si nell'uno, che nell'altro caso di Ragnesi cinquanta, oltre la perdita di esse Capre: al qual effetto restano incaricati il pubblici Rappresentanti di ciascuna Comunità per l'atto adempimento della presente Legge, quale in riguardo di quello ultimo capo averà luogo solitamente dopo la Festa del prossimo S. Martino anno corrente, da osservarsi esattamente in avvenire, fino ad altra deliberazione dell'Altezza Sua Reverendissima.

Si avverte per ultimo qualunque Persona da osservare con ogni estattezza il tenore del presente Editto, poichè il Contrario esserli faranno iremibilmente sottoposti alle indagati pene, e si procederà ne' suoi casi ec. contro de' medesimi per via d'informazione; e così ec. con quello ec.

Dat. in Trento dalla Cancellaria del Castello del Buon Consiglio li 29. Aprile 1770.

*Gianbattista Antonio de Alberti Cancelliere.*

*Filippo Francesco Saverio Mancini Segret.*

Nella Stamperia Vescovile di Gianbattista Parone.



D' ORDINE, E COMANDO

Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor

**PIETRO VIGILIO**

VESCOVO, E DEL S. R. I. PRINCIPE DI TRENTO &c. MARCHESÈ DI CASTELLARO &c. &c.  
DE' CONTI DI THUNN, ED HOCHENSTEIN &c.

*Signor Signor, e Padrone Clementissimo.*



**L**o stato di decadenza, in cui ritrovansi presentemente i Bolchi di questa Pretura, non che quelli della Giurisdizione di Pergine, con tutta ragione forma un oggetto particolare di quelle provvide cure, onde l'Altezza Sua Reverendissima è animata per tutto ciò, che può essere relativo al Bene, ed alle comodità de' fedelissimi suoi sudditi; rilevandosi in specialità, che da una tal causa derivi alla giornata maggiore la scarsità della Legna tanto necessaria alle umane necessità, e tanto opportuna alle molte arti, che vogliono render felice ogni Paese in cui si coltivino; e fertilità, che sebbene dovrebbe essere di tal natura, che non s'immobilizzino i predetti quasi desolati Bolchi, si accresce molto più dalla per altro vietata libertà di praticarne l'extrazione in alieni Stati, ciò, che troppo essendo ogni Legge di buon governo, ed ogni massima di sana economica Amministrazione.

Chiamata quindi la paterna provvidenza dell'Altezza Sua Reverendissima a riparare in quanto sia possibile, e coll'uso della superiorità, la sua autorità l'ulterior corso a pregiudizio di tanto rilievo; in vigore del presente Editto da pubblicarsi, ed affiggersi in copia ne' Luoghi soliti di questa Città, e della Giurisdizione di Pergine, e da trasmettersi eziandio alli Rappresentanti di ciascuna Villa di questa Pretura, affinché alcuno non ne possa allegare ignoranza li ordini, e rispettivamente imbuire.

**Primo.** Che alcuna Persona di che stato, sesso, e condizione esser si sia non possa farli lecito sotto verun pretesto, causa, o ricercato colore, né per sé, né per interposte Persone vendere, estrarre, o far estrarre da questa Pretura, e dalla Giurisdizione di Pergine alcuna sorta di Legna da fuoco né in poca, né in molta quantità sotto pena di Ragnesi cinquanta ogni volta che &c. oltre la perdita degli Animali, colli quali tentata fosse tale estrazione, d'essere applicati tanto quelli, che il valore di quelli per due terzi all'Eccello Fisco di Sua Altezza Reverendissima, e per l'altro all'Accusatore; dichiarando incorsi nella medesima pena anche que' Forellieri, che prelesserono di eleggere da se tale interdetta estrazione.

**Secondo.** Perché l'esperienza dimostra che la decadenza, e deterioramento de' Bolchi; e conseguentemente una tale penuria procede in buona parte dall'ingordigia di molti, che per un particolare interesse si fanno lecito di ridurre a coltura diverse estensioni de' Bolchi medesimi; così s'imbilisce a qualunque Persona l'arrogarsi la facoltà sotto verun pretesto di far Fratte in alcuna parte de' Bolchi comuni sotto la stessa pena di Ragnesi cinquanta per ciascun Contrattante ogni volta che &c. oltre altre all'Altezza Sua Reverendissima arbitrarie.

Si avverte per ultimo che tanto contro i particolari predetti violatori, quanto contro i mentovati Rappresentanti si procederà nei suoi casi anco per via d'informazione &c. perché così con quello, ed ogni altro &c.

Dato in Trento dalla Cancellaria del Castello del Buon Consiglio li 27. Gennaio 1771.  
GIAMBATTISTA DE GENTILOTTI CANCELLIERE AULICO.

*Filippo Francesco Saverio de' Mancini Segretario Aulico.*

IN TRENTO, Per Giambattista Monanni Stampator Vescovile.

**Terzo.** Sotto la stessa pena resta parimente interdetto lo fradicare alcuna sorta di Pianta, o far cavare in alcun tempo, ed in qual si sia Bolco comunale alcuna quantità di Zocchi, sia per proprio uso, sia anco per farne vendita a qualunque Persona si Terzera, che Forelliera, dovendo lasciar quelli nel loro essere, affinché possano ripullare altri germogli, onde il Bolco medesimo vaglia più presto rinverirsi ad universale beneficio.

**Quarto.** Al medesimo oggetto, che i Virgulti possano crescere si imbuire a chiunque li mandare nei Bolchi, e siti Tagliadici alcuna sorte d'animali in qualunque tempo dell'anno &c. sotto la sopra espressa pena applicabile sempre nel modo di già diviso.

**Quinto.** Nei Bolchi comunali, nei quali sarà permesso il taglio delle Legna, quello non potrà eseguirsi (altr che i Bolchi medesimi siano vicini, ed in qualche maniera correnti al Torrente Ferlina) se prima non sarà a giudizio de' Periti dismessi, e separato un competente loco collettore al Torrente medesimo, in cui il taglio non possa praticarsi, affinché denudandosi intieramente i Bolchi non vengano poi in tempo di pioggia a rovesciarsi con maggiore libertà nel Torrente stesso le acque, e precipitandosi con quelle la Terra di quelli, si rendi più facile la cretoscenza del Torrente a' danni delle forestie di Campagne.

**Sesto.** Finalmente essendo notorio, che il Morlo delle Capre impedisce la naturale crescita delle Pianta, e scorgendosi le medesime in grande copia introdotte tanto in questa Pretura, quanto nella suddetta Giurisdizione di Pergine, così in vigore del presente Editto restano non solo assolutamente banditi gli schiappi delle stesse, ma ben anco si vieta a qualunque Persona il tenere in qualsiasi numero, o sotto qualsivoglia pretesto, sotto la pena di Ragnesi dieci per cadaun capo di tal specie d'Animale, oltre la perdita dello stesso qual or per tutto il prossimo Mele di Ottobre, che a titolo di grazia speciale si presaga a chi ne avesse, per almeno di disporre, e privarne, non le ne sarà realmente provveduto.

Restando quindi incaricati i pubblici Rappresentanti di ciascuna Comunità ad invigilare non solo per l'atto adempimento della presente Legge in ogni suo punto, ma ben anco a portare fedelmente al rispettivo Ufficio le denuncie de' Contrattanti si rispetto al Taglio de' Bolchi, vendita di Legna, e fradiciamento di Zocchi, si ancora in quanto concerne la detenzione delle Capre, sotto pena a' medesimi Rappresentanti, che saranno scoperti contrattarsi a tale ingiustiziario incarico, non solo di Ragnesi venticinque per cadaun ogni volta che &c. ma ben anco sotto quella d'incorrere separatamente nella pena, che viene prescritta ai violatori della presente Legge.

Si avverte per ultimo che tanto contro i particolari predetti violatori, quanto contro i mentovati Rappresentanti si procederà nei suoi casi anco per via d'informazione &c. perché così con quello, ed ogni altro &c.

colle di Perzine, ma Navio 1744



- A. Ternini vecchi descritti nell' <sup>483</sup> ~~Stromento~~ <sup>Stromento</sup> di Frava  
~~notato~~ nel processo vecchio che rimase in casa lampo  
 Fornas, e discendono giù per la valle.
- B. Ternini nuovi impiantati in vigore del laudo Gen-  
 tili Melchiori e Sardagna.
- C. Masi e montagna di quelli di Rovereda
- D. Molga e montagna di quelli di Perzine <sup>di convenen-</sup>  
<sup>te</sup> la montagna grande di Perz.
- E. Acqua del Rigolor
- F. Frate di quelli di Rovereda
- G. Montagna di Perzine, che confina con quelli di  
 Ronlegno.
- H. Montagna di Perzine e di Gaberino, che confina  
 con quelli di Leccio.
- I. Il sito intermedio dalli vec-  
 chi Ternini vecchi del 1744  
 meato grande all'anno  
 del laudo gent. Melch.  
 Forn. di sopra sulla  
 cima di terreno.



Confessio ho sij lampo  
 Fornas

PROVINCIA



## WALDORDNUNGEN ASBURGO-TIROLESI

*Waldordnung für Fleims,  
Deutsch- und Welschnofen,  
Enn und Caldiv, 1698*

*Waldordnung für Rovreid,  
1722*

*Waldordnung für Fleims, Enn  
und Caldiv, Salurn und  
Königsberg, 1735*

# PATENTE TERESIANA DEL 1768

991

Vom 30. December.

Wir Maria Theresia *rc. rc.*

Entbiethen und geben hiemit zu vernehmen, was maßen Wir uns verbunden zu seyn geglaubet haben, auf standhafte Mittel fürzudenken, wie nicht nur allein den in Unsern Erblanden mehrmalen ausbrechenden Hornviehseuchen ausgebig begegnet, sondern auch die Landwirtschaft durch Vermehrung der Cultur in bessere Aufnahme gebracht werden soll.

Gleichwie Wir nun in Ansehung des erstern Gegenstandes ehestens diejenigen Maßnehmungen werden bekannt machen lassen, welche jenensfalls zu ergreifen, wenn ein solches Uebel irgendwo wirklich vorhanden; so haben Wir auch den Ursachen nachforschen lassen, denen dessen Ursachen hauptsächlich zuzuschreiben.

Da also diese nach einhelliger Meinung der Sachkundigen in die üble Nahrung des Hornviehes auf den gemeinen Weiden sowohl, als in dem unbehutsamen und schädlichen Gebrauche des Wiesenraßes, wie auch in die daselbst geschehende Vermischung des erkrankenden Viehes mit dem gesunden ersetzt werden, und die Erfahrung einiger Unserer eigenen Landen lehret, daß durch die Verbesserung dieser unbebauten Grundstücke mit Zuhülfnahme anderer wirthschaftlicher Gebahrung eines Theils dem Hornviehe eine gesündere und ausgebigere Fütterung verschaffet, andern Theils aber die Landeskultur ohne der so nachtheiligen Beschränkung mittelst des Viehauftriebes ferners

Li 30. Dicembre.

992

Noi MARIA TERESA *etc. etc.*

Facciamo sapere, esserci Noi creduti in dovere di rivolgere la nostra attenzione ai mezzi stabili di prevenire efficacemente nei nostri Stati ereditarij le epidemie del bestiame bovino, e di migliorare l'agricoltura mediante un' accresciuta coltivazione.

Siccome egli è nostra mente di prescrivere riguardo al primo di questi oggetti quelle misure, le quali sono necessarie, quando scoppia effettivamente un tal male, così abbiamo fatto esaminare, da quali cause esso specialmente derivi, e rilevato dietro il concorde parere dei periti, ch' esso viene prodotto dal cattivo nutrimento, che trova il bestiame bovino sui pascoli comunali; dal lasciarlo pascolare incautamente e con suo pregiudicio sui prati, e dallo framischiarci, che succede ivi, del bestiame sano, coll' ammalato.

L' esperienza di alcune delle nostre provincie hà inoltre provato, che migliorando questi terreni incolti, e ricorrendo ad altre misure di rurale economia, se ne ritrae del foraggio più sano, e più abbondante pel bestiame, e che, abolendo il diritto di mandarlo a pascolare, la coltivazione fu ridotta ad uno stato molto migliore. Abbiamo quindi determinato, di porre in istato di ciò eseguire quelli fra i nostri sudditi, i quali non poterono fino

1005

Vom 30. December.

Gegeben in Unserer Hauptstadt Innsbruck den  
30. December 1768. \*)

Maria Theresia.

(L. S.)

Cassian Ignaz Graf von Enzenberg.

Commissio Sacrae Caesareae Reg.  
Apost. Majestatis in Consilio.

Johann Mathias von Fenner.

Cassiano Ignazio Conte di Enzenberg.

Commissio Sacrae Caesareae Reg.  
Apost. Majestatis in Consilio.

Giov. Accazio de Fenner.

# NORME GIUSEPPINE SULL'UTILIZZO DEI BOSCHI

Waldregulirung  
Premier

Es ist bereits unterm 28. verflohenen Monats November bekannt gemacht worden, daß Se. M. K. M. Majestät das Oberstjägermeisteramt und die dahin untergeordnete Forstämter aufgehoben wissen wollen.

Gleichwie es nun hierbey sein Bewenden hat, so wird in Absicht auf die landesfürstlichen Jagdbarkeiten hiermit bedeutet, daß die Obrigkeiten, und respective Jurisdicenten sich an das betreffende Kreisamt zu erklären haben, ob, und unter was für Bedingungen selbe derley landesfürstliche Habere und niedere Jagdbarkeiten übernehmen wollen; welche Erklärung dann von dem Kreisamte anher gutächtl. einzubegleiten ist; wobey denselben, wenn sie derley Jagdbarkeiten zugleich mit der Besoldung des landesfürstlichen Forstnechtes, und den Jägerengebäuden gegen billige Einlösung übernehmen wollten, solche für dermal so gleich, jedoch mit vorbehaltener allfälliger fernern Licitation würden überlassen werden.

Es versteht sich aber in Folge höchster Entschliessungen von selbst, daß, wenn ganze Gemeinden Jurisdicenten, oder Gerichtsinhaber sind, und die Jagden zu übernehmen gedächten, die Jagdbefugniß nicht jedem einzeln Individuum zugestanden werden könne, sondern daß solche verbrüderet, oder durch eigene angestellte Jäger ausgeübet werden müsse.

Im Betref der Waldungsregulirung so wird das dieffällige jus regulandi bey den landesfürstlichen Waldungen durch die angestellten Beamten ausgeübet, bey Privatwaldungen aber hat da, wo keine landesfürstliche Waldbeamte vorhanden sind, dem Kreisamte immer die Oberaufsicht mittels der untergeordneten Obrigkeiten zuzustehen, von welchen denn auch die Waldstrafen wegen bestellter Aufsicht nach der Waldordnung, und nach Einsicht und Bestimmung des Kreisamtes bezogen werden sollen, wo aber auch bey Auszehrung der Holzschläge jedesmahl der Forstnecht oder Jäger in Rücksicht auf die Wildbahn beyzuziehen ist.

Belangend ferners die Recognition und Translationszins so hat es zwar bey dem zu verbleiben, daß solche gleich Anfangs durch so viel im Capitale als die jährliche Recognition als Interesse beträgt, abgelöst werden; es versteht sich aber dieses nur bey den landesfürstlichen Urbarten, bey Particularurbarten hingegen haben derley Zins, jährlich einzustiegen, und sind, wie ehevor gepflogen worden, ordentlich zu entrichten.



Endlich wird wegen den sogenannten oberstjägermeisteramtlichen Verleihungen, welche künftighin von dem Kreisamte erteilt werden, in Absicht der dieffälligen Taxen, und Schreiberegebühren ehestens ein Regulativum erfolgen.

Welch ein so anderes demnach zur Wissenschaft und Nachachtung hiemit kund gemacht wird.

Johann Gottfried Graf v. Heister,  
GOUVERNEUR.

(Public.)

Ex Consilio Gubernii  
Jansbrud den 29. December 1783.  
Maximil. Anton Ponteser.



Estratto.

Onde dare all' amministrazione di tutto il sistema Forestale del Regno maggior unità, e connessione, ed alla direzione del medesimo una norma più uniforme, e più adattata all' uopo, Sua Maestà il Re ha decretato di centralizzare questo ramo importante dell' amministrazione pubblica, ed ha quindi ordinato quanto segue:

1. Nella Sede della Reggenza per la direzione del sistema Forestale, e di quello delle Caccie, che va al medesimo unito, resta stabilito un particolare Supremo Ufficio Forestale immediatamente subordinato al nostro Ministero intimo delle Finanze.

2. A questo supremo Ufficio Forestale qual Dicastero Centrale, tutti li superiori Uffizj amministrativi in oggetti Forestali e di Caccia inoltreranno immediatamente i loro Rapporti, senza ulteriore intervento dei Dicasteri delle Provincie, col seguente indirizzo:

Al Regio Bavaro Supremo Ufficio Forestale

in  
MONACO.  
Dal



## VARIETA'

*Memoria, ed Osservazioni sul miglioramento dei Boschi nel Territorio Trentino del Sig. Giovanni Serafini Dottore in Medicina e Chirurgia, nativo di Ragoli nelle Giudicarie, Circolo di Roveredo.*

### Continuazione.

Nè qui finisce lo strazio delle piante, che si crede di salvare. I nostri montanari hanno anche la mania di voler correggere la natura, e quasi che fossero più di essa edotti, ne innalzano il tronco col mutilare i rami inferiori per meglio soleggiare i novali: questa operazione fanno essi nel mese di maggio, epoca pei monti, nella quale le piante si trovano nella massima energia vitale, e la linfa scorre per esse in maggiore quantità, e con la massima celerità. Quindi copiosissima essa gronda dalle aperte ferite, e l'universale debilitamento della pianta, che n'è la necessaria conseguenza, osta alla facile cicatrizzazione, a guisa di ciò che negli animali succede. E sebbene talvolta soffermasi la linfa in contatto colla scorza, e col legno, ben lungi essa dal rimarginare la piaga, subisce col concorso delle meteore una modificazione tale, per cui fermentando diventa un miasma pestifero alla vegetazione, e la dispone alla secrezione di un principio sempre indentico a se medesimo, incognito di forma, e di natura, ma non analogo ai sughi propri, e nutritivi della pianta, il quale principio corrodendo, ed ammortizzando il libro della scorza, va a profundarsi sino alle  
ulti-


## FOGLIO D' AVVISI PER IL TIROLO MERIDIONALE CON SPECIALE PRIVILEGIO DI SUA MAESTÀ IL RE DI BAVIERA.

Nro. XVIII. Roveredo 18 Maggio 1808.

Se il diritto di proprietà è la molla, che mette in massima attività il possessore nel conservare e garantire quanto possiede dalle interne, ed esterne offese; se il *mio* o *tu* sono termini magici nell' effetto, sembra a tutta evidenza che la divisione delle selve comunali a norma dei possessi stabili sia il miglior piano possibile, onde farle prosperare. E chi non vede infatti nelle domestiche società di famiglia quanto si faccia, quanto si studii per mantenere, e coltivare, e migliorare il suo; quanto s' invigili per tenere lontana la frode, e l'inganno? Forse che non succederebbe lo stesso se a questo *suo* si aggiugnese una porzione di bosco comunale?

# NORMATIVE DEL REGNO D'ITALIA NAPOLEONICO E DEL DIPARTIMENTO DELL'ALTO ADIGE

- Riorganizzazione delle comunità in più grandi comuni di aggregazione
- Primo regolamento comunale unitario
- Il Comune interamente sottoposto all'autorità statale



Num. 11.

# FOGLIO D' AVVISI

## PER IL DIPARTIMENTO DELL' ALTO ADIGE

CON SUPERIORE PERMESSO ED APPROVAZIONE.

Roveredo 1 Aprile 1811.

### ATTI D' AMMINISTRAZIONE.

Regolamento concernente i boschi del Dipartimento dell' Alto Adige.

REGNO D' ITALIA

Il Consigliere di Stato  
Prefetto del Dipartimento dell' Alto Adige.

PROCLAMA.

Uno dei più proficui e costanti rami di ricchezza generale e individuale degli abitanti di questo Dipartimento è senza dubbio da riporsi nei legnami suoi: Ben conservate e ben coltivate le selve, gli è evidente, che questo Paese non solo verrà fornito di tutto il necessario legname da fabbrica, e da fuoco, per l'agricoltura e le arti, ma potrà ben anche concorrere col legname suo alla costruzione delle navi, e provvederlo ad alcuni de' limitrofi Dipartimenti del Regno. Epperò il Tirolo, il quale per la sua posizione geografica e per la sua elevazione dal livello del mare, per la sua esposizione, e più di tutto per la qualità del suolo composto per la maggior parte, e massimamente alle cime de' monti suoi, di calce secondaria, o di transizione ricca di petrificati marini, era stato dalla Natura destinato a presentar vestite di boschi tutte le falde, e molte delle vette de' monti suoi; il Tirolo, ripeto, va già

penuriando di legname: Varj di fatto sono i Comuni, ov' esso è già di presente al prezzo, cui vendesi in alcuni dei Dipartimenti limitrofi mancanti di boschi.

Tirolesi! Li vostri antichi padri aveano eretto de' tempj al vento Circhio: Se non pensate a migliorare e conservare le vostre selve, li erigerete indarno all'Aquilone: Esso in fatti si è già impadronito più che mai della vostra atmosfera, e conseguentemente pure di quella di alcuni Dipartimenti a questo confinanti. Il male fattosi nel Tirolo settentrionale fu seguito da Voi: Si abatterono gli alberi anche alle più alte vette delle montagne, e que' luoghi cessarono da quel momento di essere la sede della vegetazione: Essi non ci presentano, che un continuo inverno; e se non sono coperti da ghiacci, il sono almeno da nevali, che fra breve cangerannosi in ghiacci, ed allontaneranno dappoi sempre più la vegetazione. Io so di molti luoghi, ove le ghiacciate, ossia vedrette, e li nevali prodottisi dalla distruzione de' boschi scacciarono forse per secoli avvenire alcune delle più utili piante. L'imperizia, la negligenza e la contravvenzione collo sterminare i vostri boschi vi esposero a più rapide mutazioni atmosferiche, e ad un rigor maggiore di freddo; non pochi sono perciò que' siti del Dipartimento, o

a ( 11

per

li delatori degli abusi non no alcuna remunerazione, io to codesto inciampo alla rite del delitto. Assicuro per- cuno, che la terza parte del- pecuniaria apparterrà al de- a terzo al danneggiato oltre rio risarcimento dei danni da al reo, e un terzo agl' in- el Comune. Qualora il del- glia esser tenuto segreto, egli col dirigersi ai Giudici di quali spetterà la ricognizione

lle presenti prescrizioni non in nulla alle leggi ed ai re- vigenti appo gli Uffici fo- quali però incumbe di uni- per quanto lor spetta, al i delitti e delle pene pel Re- lia: Quindi tutti li boschi comunali, particolari e di tabilimento pubblico, li qua- toposti alla loro ispezione, anno ad esserlo come erano ssato, amministrati e diretti discipline, purchè il Codice onato non abbia altrimenti Similmente non si deroga ti già pria d'ora fatti tra li ed i particolari, ma si riser- fetture di riconoscerli e d' ove fia d' uopo, dal Gover- rovedimenti, che esigeran- alità delle obbligazioni, la i contratti, e l'urgenza delle e.

Il presente Regolamento avrà to vigore fino che non ven- to od abrogato dagli Statuti, decreti o Regolamenti Gover- Decisioni Ministeriali, o da e della Direzione generale del Boschi e Diritti uniti, o ezione generale dell' Ammi- e dei Comuni.

All' osservanza di questi re- i sorveglierà l' Autorità am-

ministrativa comunale; e la Guardia nazionale, la Reale Gendarmeria, e la Forza armata delle Guardie di Finanza accorreranno in ajuto dei Guardaboschi Reali, e dei Guardiani dei boschi.

Dato dal Palazzo Prefettizio di Trento li 5 Dicembre 1810.

A G U C C H I.

Il Segretario generale  
Cristiani.

Avviso contenente le prescrizioni per il pagamento dell' a conto delle due prime rate dell' Imposta Prediale giusta il Vice-Reale Decreto dei 19 p. p. febbrajo, e per il pagamento pure della metà della sovrimposta sulla Prediale pei Comuni de' seconda e terza classe.

REGNO D' ITALIA

Il Consigliere di Stato  
Prefetto del Dipartimento dell' Alto Adige

A V V I S O.

In conformità del Vice-Reale Decreto dei 19 p. p. febbrajo, entro il prossimo mese d' aprile sarà attivato il pagamento in conto delle prime due rate dell' imposta Prediale, che in pendenza della legge di Finanza verrà attribuita per l' anno corrente alla parte del Tirolo stata aggregata al Regno, e contemporaneamente seguirà pure il pagamento della metà della sovrimposta sulla Prediale pei Comuni di seconda, e terza classe, che per determinazione di S. A. I. dei 27 passato gennajo è portata per l' anno 1811 a Cent. 4. per scudo d' estimo \*).



L' esa-

(\* ) In ciò che concerne i Comuni di prima classe, la Circolare Prefettizia dei 7 Marzo anno corrente Nro. 2952. Sez. III. approva in pendenza del Vice-Reale de-

cre-

# RESTAURAZIONE

- Scissione dei Comuni napoleonici e ripristino della situazione al 1805
- Numero Comuni: 1839=973, 1854=818, 1868=896



# LE FORST-DIREKTIVEN / NORME FORESTALI DEL 1822

661

Vom 1. October.

mittelbar nur ihr Wohl bezweckenden Verfügungen dankbar erkennen, und sie zu befolgen bestreben, die Wehörden aber streng vollstrecken werden.

Gubernial-Circulare vom 1. October 1822.

## Forst : Direktiven.

### I. Forstwirthschaft.

#### §. 1.

Die Forstwirthschaft umfaßt die Grundsätze, nach welchen die vorhandenen Wälder unterhalten, benutzt, und wieder angebauet werden, um hieraus mit dem geringsten und zweckmäßigsten Aufwande den möglich höchsten nachhaltigen Ertrag zu erlangen.

#### §. 2.

Diese Grundsätze bedingen eine volle Kenntniß des Waldlokale, dem sie angemessen seyn müssen, diese Kenntniß kann nur durch Vermessung, Kartirung und Taxation der Wälder erlangt werden.

Bis aber diese umfassenden Vorarbeiten geliefert sind, genügt einweilen eine umständliche, nach besondern Vorschriften zu machende Forstschreibung.

Li 1. Ottobre.

662

nosceranno con gratitudine, come queste disposizioni tendono specialmente al loro bene, e quindi non mancheranno di prestarvi la dovuta obbedienza, e così pure, che le Autorità sapranno farle rigorosamente eseguire.

Circolare del Governo dei 1. Ottobre 1822.

## Norme forestali.

### I. Economia forestale.

#### §. 1.

L'economia forestale comprende i principj della coltura delle foreste riguardo alla loro conservazione, al loro godimento, ed alla riproduzione, onde colla spesa la più tenue, o più opportuna conseguire il massimo possibile, e continuato prodotto.

#### §. 2.

Questi principj rendono necessaria una piena cognizione della situazione del bosco, cui debbono essere adattabili, cognizione, la quale non può conseguirsi, se non mediante il misuramento, il disegno, e la tassazione del medesimo.

Fino a che però questi lavori molto estesi saranno compiuti, basterà per ora una minuta descrizione del bosco da farsi giusta speciali norme.

Raccolta P. IX.

40

#### IV. Sessioni forestali.

##### §. 46.

Per ciascuna Comune, ovvero secondo le circostanze per molte Comuni assieme l'Ufficio forestale terrà annualmente in un giorno determinato entro i confini della Comune una sessione forestale.

##### §. 47.

Alla medesima compariranno in persona, ovvero per mezzo di rappresentanti i Capi-Comuni, ed ogni capo di famiglia.

La Superiorità politica dovrà aver cura, che essi v'intervengano doverosamente, e che siano puniti rigorosamente con adattate pene corporali, di lavoro, o pecuniarie quelli, che trascureranno tal loro dovere.

## Sessioni forestali

##### §. 49.

Ogni membro comunale, ed ogni abitante dee indicare al suo Capo-Comune quanto gli occorra per un anno di prodotti principali, ed accessori, qualora il suo bisogno di legne non venga soddisfatto dai boschi di sua privata proprietà giusta il §. 36. e 37.; ed il Capo-Comune stenderà un elenco di queste occorrenze, e lo passerà all'Ufficio forestale.

##### §. 50.

Il Capo-Comune dovrà in ispecie dare il suo parere intorno al modo di sovvenire ai detti bisogni secondo i generi, e le specie, avuta contemplazione ai diritti forestali ed alla produzione del bosco.

##### §. 51.

Nella sessione indicata al §. 46. l'Ufficio forestale prenderà in pubblica disamina le domande rassegnategli, accorderà le licenze, che sono di sua competenza, ordinerà le relative designazioni, prenderà a protocollo i voti, le suppliche ed i richiami esternati, e, o gli esaminerà subito a norma del suo dovere d'Ufficio, ovvero li rimetterà per l'ulteriore sfogo all'Autorità superiore.

## Forstmeister, Förster, boscaioli, guardaboschi

Impiegati  
forestali.

§. 9.

Pei distretti maggiori viene nominato un maestro di boschi (*Forstmeister*) ed un assistente, pei mezzani un cacciatore o boscajuolo distrettuale (*Revier-Jäger* o *Förster*), e pei minori un boscajuolo.

§. 10.

Le Comuni, le Fondazioni, ed i privati costituiranno pure pei boschi, di cui hanno la piena proprietà, come l'Erario pei suoi, dei boscajuoli, i quali però a differenza dei primi verranno chiamati Guardaboschi

## Pascolo boschivo

§. 39,

b) I diritti del pascolo nei boschi riguardo tanto alla specie di bestiame, quanto al numero di esso, ed al tempo del pascolo, non che al modo di farne uso sono determinati dai §§. 499. — 502. del Codice civile universale. (Decreto della Camera aulica dei 29 Gennajo 1819).

§. 40,

c) Nei tratti tagliati di recente, e nei boschi ancora giovani non si può esercitare il diritto del pascolo, finchè le nuove piante non siano cresciute in guisa da non poter essere più pregiudicate dal bestiame. Egli è del pari proibito il pascolare nei boschi chiusi prima che siano tagliati.

## Servitù

Boschi  
aggravati.

§. 25.

I boschi privati, e dello Stato sono aggravati, quando sopra di loro sono radicate delle servitù.

## Concessione pascolo capre

§. 41.

d) Ai membri indigenti di una Comune, che non sono in istato di svernare due vacche, è bensì permesso di mandare al pascolo alcune capre. Nella Sessione annua forestale però si fisserà il numero di queste bestie in guisa, che la coltura non abbia per esse a soffrire pregiudicio.

Si dovranno per quest' oggetto rilasciare licenze in iscritto, disegnare espressamente i luoghi, ed i tempi del pascolo, e dare alle capre un pastore già maturo, regolare, e da presentarsi all' Ufficio forestale. (Ordine del Governo dei 2 Aprile 1803).

# IL REGOLAMENTO FORESTALE PROVVISORIO DEL 1839

573

Bom 24. December.

Li 24. Dicembre.

622

## II.

### PRESCRIZIONE

relativa al governo dei boschi dello stato, dei Comuni, e delle Fondazioni locali nel Tirolo e Vorarlberg.

Rapporti di proprietà dei boschi.

#### §. 1.

La proprietà dei boschi spetta o allo stato ed ai Fondi pubblici, o ai Comuni ed alle Fondazioni locali, o ai privati.

La proprietà è piena ed indivisa, o non piena e divisa a seconda che la proprietà diretta e congiunta colla proprietà utile, ovvero separata questa da quella; essa può anche essere aggravata di servitù.

#### §. 2.

Se la proprietà del bosco, il diritto e l'estensione delle servitù, ovvero la percezione delle competenze forestali sono contenziosi, le Autorità politiche debbono rilevare lo stato del possesso, e tale conservarlo sino alla decisione del Giudice competente.

\* 42

## I.

Waldordnung

für

das Vorarlberg.

Österreichische Forst-Polizey  
in den gemeinen.

§. — Zweck.

#### §. 1.

Die Forst-Polizey hat die Hintanhaltung zum Zwecke, welchen das Gesetz ausgesetzt ist, die Schwere eines andern Eigenthums zu vermeiden gemeinen Strafgesetzen nicht entzogen Vergütung die bürgerliche.

#### §. 2.

Die Forst-Polizey auch noch die Gefahren und Nachteile, welche durch Veranlassung und Herabsetzung der Ereignisse, als Erd- und Felsstürzen, Anstürze — zur Folge haben kann.

Li 24. Dicembre.

574

## I.

### REGOLAMENTO PROVVISORIO FORESTALE

pel

Tirolo e Vorarlberg.

*Della pubblica Polizia forestale in generale.*

Idea e fine.

#### §. 1.

La pubblica Polizia forestale ha per iscopo d'impedire quei danneggiamenti, ai quali è specialmente esposta la proprietà dei boschi, i quali più difficilmente di altre lesioni delle proprietà si possono impedire, e non sono sottoposti alle leggi punitive comuni, e pel risarcimento dei quali l'azione civile non basta.

#### §. 2.

La Polizia forestale ha in oltre per oggetto di evitare i pericoli ed i pregiudicj derivanti in certe determinate circostanze locali da un disadatto governo dei boschi, essendo motivo e cagione di casi elementarj, come lavine, valanghe, frane, rovine di monti, e gonfiamento dei torrenti.

\* 39

## Abbattimento delle piante.


### §. 19.

In circostanze ordinarie le piante dovranno abbattersi colla sega a fior di terra. All'opposto nei pendii ripidi, dove i ceppi stessi servono a difesa e sostegno del terreno, nonchè a fermare le masse della neve, ed a proteggere la seminagione naturale od artificiale, si taglieranno le piante dall'uno a tre piedi sopra la superficie secondo il bisogno, e non si schianteranno i ceppi.

Le tagliate devono farsi a striscie proporzionatamente strette, affinchè il bosco a piante conifere possa riprodursi mediante naturale propagazione, e le striscie debbono condursi in direzione tale, che non esponcano il rimanente bosco ai dominanti venti dannosi e difendano in pari tempo possibilmente mediante il bosco riservato le tagliate in riproduzione dagli influssi nocivi del sole e dei geli.

L'estirpazione non è di regola applicabile in montagna, e perfino nel piano è utile soltanto quando si osservino certe precauzioni, quantunque sia desiderabile di trarre profitto dal materiale delle radici e dei ceppi, avuto il debito riguardo alla riproduzione.

Ciò dunque non può eseguirsi che col consenso del Capitanato del Circolo, e sotto l'ispezione del rispettivo impiegato forestale, dovendosi in ogni caso rispettare quanto è possibile le piante novelle, e riempire alla meglio e spianare le buche fatte.



# GIORNALE AGRARIO

DEI

## DISTRETTI TARENTINI E ROVERETANI

—ANNO SECONDO—

4.

Trento li 26 Gennajo 1841.

*Il presente giornale si pubblica il Martedì d'ogni settimana e si distribuisce in Trento dal Tipografo Monani in Contrada lunga. Il prezzo annuale di associazione è di 12 lire austriache; i membri però della Società agraria non pagano che sole 6 lire austriache.*

### SE CONVENGA

*indistintamente l'alienare i boschi comunali a privati mediante divisione e cessione?*

*Di F. Megusch I. R. Inspettore in capo alle foreste.*

**F**acendo plauso al sensato parere, non ha guari esternato nel consesso del Consorzio agrario dal sig. Giudice Clementi intorno alle cause influenti sul decadimento dello stato di coltura delle nostrali foreste e su' mezzi adatti a migliorare la loro condizione noi ci facciamo carico di assoggettare ad un più critico esame la quistione; se convenga indistintamente l'alienare i boschi indivisi de' Comuni o dei Consorzi mediante divisione e cessione a privati.

Le cause precipuamente influenti sul decadimento dello stato di coltura delle nostre foreste conviene a nostro pensiero derivare parte dalla vastità delle terre boschive, parte dalla comunanza della loro proprietà, e parte dalla trascurata regolarizzazione dei diritti d'uso e delle altre servitù inerenti alle boschive coltivazioni.

Una semplice occhiata alla vastità delle terre coltivate a bosco e di quelle coltivate a campo, vigneto, prato od altro, ci persuaderà a prima vista della preponderanza delle prime sulle altre, riconfermata altresì dal confronto dell'ampiezza delle superficie effettivamente imboscate coll'area delle boschive assolutamente necessarie per produrre la massa dei legnami indispensabili alla popolazione.

Come certo indizio della soverchia vastità delle terre riservate alla boschiva coltivazione forza è riguardare eziandio le costanti esibizioni di legnami appo noi ognor superiori alle richieste, nonché l'imperfetta utilizzazione di molti e molti boschi, la trascuratezza dei surrogati alla materia legnosa, le vistose esportazioni di legnami, il discreto prezzo dei medesimi, indi il prodotto di rendita delle coltivazioni boschive tuttora inferiore al provento delle altre terre coltivate, il misero

stato di coltura de' boschi, e finalmente lo scialacquo che tutto di si fa delle produzioni legnose nell'economia domestica e rurale. Codesti additamenti, che nessuno vorrà porre in dubbio, ci debbono servire di norma onde giudicare sulla convenienza delle determinazioni da prendersi in proposito.

Se i boschi indivisi (siano essi di spettanza dei consorzi o Comuni) venissero amministrati da una sola autorità indipendente, e se le utilità risultanti da una ben regolata loro economia venissero divise in modo che ciascun direttario ne ottenesse la sua quota od in danaro od in materiale giusta la proporzione del suo possesso, una totale comunanza nulla involgerebbe di pregiudizio. Ma secondo l'attualità delle circostanze e della processura a' boschi di questa fatta è comune la fatale sorte, che i direttarij, ove manchi l'amore ed il vivo interesse pel bene comune, sono di preferenza intenti al presente utile, poco o nulla curandosi dei futuri vantaggi, ritenendo che mercè il possesso, essi hanno un illimitato diritto ai prodotti forestali, e niun obbligo a portare sacrificj onde migliorare e conservare le terre boschive in istato produttivo e florido. Notoriamente i boschi comunali vanno più de' boschi privati soggetti alle depredazioni e guastamenti, e qualunque misura che venisse abbracciata a vantaggio della loro conservazione, viene d'ordinario a stento e lentamente mandata ad esecuzione. Oltracciò l'amministrazione de' boschi comunali viene ordinariamente commessa a singoli comproprietarij, ovvero funzionarij estranei al Comune, motivo per cui essa ognor manca di sistemazione e stabilità. In somma i boschi comunali trovansi sotto condizioni assai più sfavorevoli che non i boschi di proprietà privata.

E qui ricorre naturalmente il pensiero ai vantaggi, che ne risultano, ove il proprietario stesso può dirigere le operazioni agrarie. In essolui l'interesse proprio agisce con viemmaggior efficacia, che non il semplice sentimento di dovere d'un amministratore. Havvi armonia e maggior libertà nelle sue imprese, essendo

QUESTIONI DIBATTUTE:

“Se convenga indistintamente l'alienare i boschi comunali a privati mediante divisione o cessione?” (Megusch)

# Piave Topografica

Dimostrata la situazione della montagna da dividersi spettante alla Comunità di Comba, da suddividersi in due capi, dimostranti 222 parti per cadauna, come rilevata e diversa dal precedente.

Questa montagna in totalità è circondata da mattina in parte dalle vette del Lago santi Pio di Valmura, strada delle pedane, e diversi particolari con particolarità la Salazza coi boschi che restano intarsi come l'abbellito di Comba, per la strada che mena nei monti, e che propaga per la via di Siderio, e dopo certa strada comunemente che porta al Sanch e altro strada verso Salgoz e diversi particolari fatti ecc.

Comba il 29 gior. 1822

Carabinieri del Regno  
Dottore di legge  
Ingegnere Topografo  
Dottore di medicina  
Dottore di legge  
Dottore di medicina  
Dottore di legge  
Dottore di medicina  
Dottore di legge  
Dottore di medicina



©Provincia Autonoma di Trento

# GIORNALE AGRARIO

DEI

DISTRETTI TARENTINI E ROVERETANI

—ANNO SECONDO—

8.

Trento li 23 Febbrajo 1841.

Il presente giornale si pubblica il Martedì d'ogni settimana e si distribuisce in Trento dal Tipografo Monauni in Contrada lunga. Il prezzo annuale di associazione è di 12 lire austriache; i membri però della Società agraria non pagano che sole 6 lire austriache.

## LA GUERRA

che si vuol fare alle capre è giusta?  
E sarà essa utile?

Accade bene spesso che, visto un danno, apportato da qualsiasi causa, la gente, senz' altre considerazioni, alza la voce, e chiama, doversi quella causa tostamente tor via.

Le capre cagionano ai boschi e alle campagne guasti notabili, e perciò molti gridano: ammazzate le capre. Non giova dire che i danni ch'esse fanno in campagna sono accidentali, perchè potrebbonsi impedire con più diligente custodia delle capre e difesa degli orti, campi, prati e vigneti. Non vale far osservare che il danno quanto ai boschi non è tale qual si fa, e che pur questo potrebbesi minorar facilmente. A pochi fa sensazione il ripetere che, non potendo i poveri mantenersi una vacca, le capre sono loro necessarie. Si grida: ammazzate le capre.

Ma le capre, oltre che sono necessarie ai poveri, apportano utilità notevole al paese. Dunque prima d'ogni altra cosa bisognerebbe vedere qual sia l'utile, e quale il danno che arrecano; e sarebbe conveniente intimar loro guerra solo allora quando fosse provato che il danno è notabilmente maggiore della utilità.

Come si può chiaro conoscere questa utilità e questo danno? Solamente col calcolo. Chi non fa conti e conti esatti, non potrà decidere mai saviamente quistioni economiche. Ed io non cesserò mai di ripetere a' direttori di famiglie e comuni: calcolate, metteste su giusta bilancia le ragioni pel sì e per il no.

Io feci numerare le capre della Parrocchia di Vigo nella Nautia; Parrocchia divisa ne' Comuni Vigo, Toss e Masi. Elle sommano al novero di dugento e novanta.

Chiesi quanto vaglia una capra che si ammazza, e quante ogni anno se ne ammazzino in questi tre Comuni. Fu la risposta, data da molti, che il valore di ciascuna è di abusivi F. 5, e che se ne uccidono o vendono circa cinquanta. Qui abbiamo dunque un'annua entrata di ab. F. 250.

Interrogai quanti capretti dieno tutte insieme le capre, quanti se ne allevino, quanti se ne mangino o vendano, e quale sia il valore d'ognuno. Attesochè le pelli sono molto ricercate, un capretto vale, al dire di tutti, un fiorino. Il loro numero totale, portandone alcune capre anche due, si assicurò essere certamente 250. Di questi se n'allevano 50 per conservare il medesimo numero di capre. Dunque si consumano o vendono capretti 200, i quali a F. 1 per ciascheduno danno la somma di altri annui F. 200.

Una capra si munge almeno sei mesi ogni anno, e ciascuna, detratto il nutrimento de' capretti (che somma a poco, perchè i più si uccidono dopo due settimane di allattamento, e gli allievi ricevono latte per sole sei settimane circa) dà certamente per tutto lo spazio de' sei mesi una Mezza trentina di latte ogni giorno. Io computo, per attenermi al minimo, che questa Mezza di latte si abbia per sei mesi da sole capre 250. Abbiamo dunque ogni di Mosse trentine di latte 125, le quali, valendo, come ognuno asserisce, almeno carantani abusivi 4 ciascuna, danno ogni giorno una entrata di carantani 500 che fanno ab. F. 8 x 20. E ponendo che sei mesi dieno giorni 180 il valore del latte sarà ogni anno di F. 1500.

Perciò la somma dell'annua entrata è in carni di capra . . . . .	F. 250
In capretti . . . . .	» 200
In latte . . . . .	» 1500
Totale . . . . .	F. 1950

Se qualcuno volesse credere questa somma esagerata, io gli concederò di ridurla ad un terzo meno; e resterà sempre un reddito vistosissimo.

Ora io dico: questi sono fatti; e finchè non si dimostri con calcolo certo che sterminando, uccidendo, tutte le capre si può avere un annuo compenso a questa somma, annuo dico, si noti bene, io riterrò, e dovrà ritenere meco ogni ragionevole, che l'utilità che apportano le capre è di gran lunga maggiore del danno ch'esse arrecano.

“La guerra che si vuol fare alle capre è giusta? E sarà essa utile?” (A. Perini)

Corr. Del. di Agricolt. e Veter.

Tav. XXXVII



Fig. 1.



Fig. 2.

Capre

l'agricoltura; ma che, regolate le nostre acque, possono in non molti anni con diligenti industrie d'irrigazioni, di seminazioni, impianti, e simili essere ridotti a coltura, e facilitare la sussistenza della nostra popolazione, che ogni anno si aumenta sempre più.

e. Finalmente la salubrità dell'aria, ora ingombra di mistiche esalazioni, che particolarmente nella calda stagione sono causa di tante malattie in tutta la Valle atesiana, ed anche in qualche parte della Valsugana, dove non venne ancora operato l'asciugamento de' paludi.

Raccomandando con tutto il calore quest'importantissimo oggetto allo zelo, alla attività della Lodevole Presidenza, ho l'onore, di raffermarmi con tutto il rispetto.

Trento li 26 febbrajo 1845.

Umiliss., Ossequ.  
GIUSEPPE MARIA DUCATI  
Socio agrario.

#### SUI PASCOLI COMUNALI.

Il caso e la gentilezza altrui m'han fatto leggere una interessante memoria sui *Pascoli Comunali* nel *Giornale Scientifico Letterario* che si stampa a fascicoli mensili a Perugia, anno IX, numeri 70, e 71. La memoria è scritta in forma di lettera dal Conte Casimiro Falzacappa di Corneto, diretta al signor Ugo Calindri segretario della Società Economico-Agraria di Perugia. S'egli non fosse di troppo lunghe dimensioni pel nostro *Amico del Contadino* (60 pagine in 8.<sup>o</sup>), lo scritto del signor Falzacappa meriterebbe d'essere riferito per disteso, siccome quello che combatte con tutte l'armi possibili, a tutta oltranza, questo antichissimo peccato dell'agricoltura italiana, citando le opinioni dei migliori economisti europei e ricapitolando quanto da essi fu detto. La lettura di quelle pagine mi avvertiva come lo stesso peccato sia pur troppo comune all'estreme parti d'Italia; agli Stati della Chiesa ed al Friulano, alla Sicilia come a molte venete provincie. Dessa è una delle grandi cause che impediscono ad Italia nostra di raggiungere quell'apice di prosperità materiale cui arrivar possono e devono le nazioni agricole e industri quando sanno trar profitto dalla favorevole posizione in cui si trovano. A me prese vaghezza di fare un piccol sunto della suddetta memoria, aggiungendo alcune poche cose relative agli immensi pascoli comunali e al vago pascolare nel Friuli e nel Veneto.

L'Autor nostro incomincia dal considerare le origini comunali: le deriva da *diritti di dominio*, da *diritto di cessione*, e da *diritto di consuetudine*. Diritto di dominio è quando un proprietario vende il suo fondo riservandosi la facoltà di pascolare. Diritto di cessione allorchè il proprietario cede ad altri il solo pascolo delle sue terre. Diritto di consuetudine quello finalmente che non ha altro fondamento se non se l'uso inveterato senza che si conoscano i titoli da cui quel diritto derivò.

Colle attuali idee d'agricoltura è difficile il comprendere come possa esser nato il diritto di cessione; come cioè un proprietario abbia potuto mai vendere per un prezzo che non poteva non essere inconcluden-

te il diritto di pascolare nelle proprie terre. Certo niuno vi adatterebbe oggidì, imperciocchè il danno che ne soffrono le campagne da questo pascolo, o ceduto ad altri, o fatto comune è tanto palese, che sembrami impossibile che alcuno mai vi sia caduto. Siechè indagandone l'antica origine devesi pensare, che le comunità prima siansi indotte a concederne il diritto, e che poscia una consuetudine cieca e prepotente v'abbia trascinato malgrado loro i privati possessori.

Quale fu l'origine dei pascoli comunali qui fra noi e a quale delle suddette divisioni appartengono essi? — Non potei leggere gli scritti che su questo proposito furono pubblicati da alcuni chiari ingegni, e perciò temo di non poter rispondere in modo conveniente; ma son tanto recenti le gare e le contese insorte in questo affare dei pascoli, vete ancora un tal quale carattere di *attualità*, ch'io non mi so esimere dal dirne alla meglio la mia opinione. — Credo che il Friuli per la sua posizione politica e geografica non sia mai stato popolato secondo le sue forze: le guerre, le invasioni nemiche, l'incertezza dei confini, il feudalismo, il frequente straripar di fiumi e di torrenti, s'opposero sempre all'accrescimento della popolazione, lasciando incolte e deserte grandi porzioni di territorio. La costa marittima per lunghissimo tratto non era che una sequela di boschi, di lande selvagge, di paludi a cui entro terra succedevan culture intramezzate dal mare al monte da vasti pezzi di terreno incolti, lasciati a vago pascolo. Quei pascoli appartenevan a questo o a quel Comune. Trovo che moltissimi furono donati ai Comuni dagli antichi Patriarchi d'Aquileja. Conservarsi investiture annose di quattro e cinque secoli, le quali forse non faranno, che rinnovazioni d'altre più vecchie ancora e rimonteranno ad altrettante età. Ora, siffatti terreni donati da patriarchi, da duchi e principi entrati una volta in possesso dei Comuni venivano anche in comune goduti, e moltissimi ancora si godono. La comunanza di godimento vuol dir lo stesso che totale trascuranza d'ogni coltivazione, accontentandosi gli abitanti del solo spontaneo ricavo della terra, il pascolare. Questo diritto di pascolo si può dunque chiamare per trasmissione di dominio, il quale si converte poscia in diritto di cessione allorchando porzione di quelle terre saranno state vendute ai privati, e si converte o si confonde poscia in diritto di consuetudine, quando si perdettero o dimenticarono i titoli primitivi di dominio; consuetudine che per mal esempio dovette estendersi anche a quei terreni che da principio erano posseduti da particolari famiglie.

La saggezza dei governi fu compresa e convinta dell'immenso danno che all'agricoltura ridondava dai pascoli comunali, e si decise di toglierli. Non v'ha più che qualche ostinato ignorante che diseconosce l'alta utilità di questo saggissimo provvedimento; il quale essendo per fortuna irrevocabile vedremo siccome vedesi tuttodi svanire quei grandi pascoli in comune, ed entrare a coltivazione dopo tanti secoli d'inutile riposo. Così svanissero anche i vaghi pascoli privati!

(Sarà continuato.)

“La comunanza di godimento vuol dir lo stesso che totale trascuranza d'ogni coltivazione, accontentandosi gli abitanti del solo spontaneo ricavo della terra, il pascolare”.

# GIORNALE AGRARIO

DEI

DISTRETTI TARENTINI E ROVERETANI

— ANNO PRIMO —

21.

Trento li 26 Maggio 1840.

*Il presente giornale si pubblica il Martedì d'ogni settimana e si distribuisce in Trento dal Tipografo Monconi in Contrada lunga. Il prezzo annuale di associazione è di 12 lire austriache; i membri però della Società agraria non pagano che sole 6 lire austriache.*

## RELAZIONE

*del Sig. Carlo Clementi I. R. Giudice di Pergine fatta alla Deputazione incaricata a proporre dei mezzi idonei a migliorare lo stato dei boschi nel Tirolo italiano.*

Eleto fra i membri della Deputazione speciale istituita dalla Sezione italiana dell'I. R. Società agraria tirolese onde avvisare ai mezzi di migliorare lo stato dei nostri boschi, mi permetto di esporre i seguenti cenni sull'estrema importanza dell'argomento, e sulla somma difficoltà pratica di corrispondere condegnamente all'incarico di cui la Deputazione venne onorata.

L'esistenza e la buona conservazione delle foreste in paese di montagna, qual'è il Tirolo meridionale, interessano non solo pel bisogno, e pel commercio delle legne, ma più forse ancora per impedire la progressiva decomposizione dei monti, per arrestare e dividere la furia dei torrenti, per conservare al clima il grado di umidità indispensabile alla fertilità dei terreni ed alla pubblica salute, e per togliere, o minorare gli effetti delle rivoluzioni atmosferiche, le quali dopo il decadimento delle nostre selve con sempre maggiore frequenza si succedono.

Sul prodotto delle foreste riposano principalmente il commercio e la sussistenza delle numerose popolazioni delle nostre valli più elevate; i boschi somministrano in gran parte l'alimento della nostra pastoreccia; dai boschi si ricavano in massima parte le materie atte all'ingrasso delle campagne; e senza il prodotto dei boschi deperirebbero la coltura delle viti, i lavori della seta, e la massima parte degli edifici, dai quali essenzialmente dipendono non la sola ricchezza, ma la sussistenza medesima delle nostre città, e delle popolazioni del paese al piano.

Così dunque all'economia delle selve sono sì strettamente collegati tutti i rapporti agricoli e commercia-

li della nostra patria, la stessa esistenza fisica delle nostre campagne, e dei nostri abitati, che deve certamente recar meraviglia, come in tanta importanza, ed in tale universalità di rapporti, siasi fin'ora prestata attenzione sì poco efficace alla conservazione ed alla riproduzione delle selve.

Le selve, per tacere d'ogni altro abuso, vennero fin'ora abbandonate all'azione spontanea degli elementi, nè si estese ancora sulle medesime l'arte dell'uomo, operatrice altrove di tanti prodigi. Forse che pria d'ora la benefica natura sapea supplire da se sola ai nostri bisogni, o questi non erano ancora sì stringenti da reclamare l'umana cooperazione.

Ma la recente dottrina di tanti scrittori in materie geognostiche e forestali, l'esperienza oculare di ogni giorno, e la voce sollevatasi forte e unanime fra i membri della novella nostra Società, avvisano, essero ora maturo il momento per intervenire a soccorso della natura, senza timore di quei soverchi ostacoli, che in altri tempi avrebbero opposto i pregiudizii, l'ignoranza e l'indifferenza del popolo: il bisogno dunque, e la scienza ci hanno già schiusa la via agli utili miglioramenti, e sta in noi il calcarla con coraggio e con perseveranza.

La presente gravità dei disordini nella nostra economia selvana è già sentita universalmente, e viene attestata abbastanza dall'orrido aspetto dei nostri monti, le cui vette denudate d'ogni vegetazione e già decomposte e stemperate dall'azione immediata dell'atmosfera accennano di precipitarsi a punire l'imprudenza dell'uomo, che le provocò: dalle frane, dalle valanghe e dagli scoscendimenti, che per la stessa causa squarciano quasi dappertutto le ripide falde delle montagne, e minacciano come già avvenne in molti luoghi di subsiare le sottoposte popolazioni; dalle tante sorgenti d'acqua, le quali alimentate e custodite dai sacri boschi, che prima le circondavano, minorano o diseccano, e con esse spariscono la fertilità e la salubrità di estese campagne; dalla cambiata natura dei nostri torrenti, i

“Sul rispetto delle foreste riposano principalmente il commercio e la sussistenza delle numerose popolazioni delle nostre valli più elevate”

“Le selve, per tacere d'ogni altro abuso, vennero fin'ora abbandonate all'azione spontanea degli elementi”

“orrido aspetto dei nostri monti [...] vette denudate d'ogni vegetazione”

(il giudice Carlo Clementi)

# LE PATENTI DEL 1848 E DEL 1849 SULL'ESONERO DEL SUOLO DAI PESI FEUDALI

112.

Allerhöchstes Patent vom 7. September 1848.

Aufhebung des Unterthänigkeitsbandes und Entlastung des bäuerlichen Besizes.

**Wir Ferdinand der Erste,**  
constitutioneller Kaiser von Oesterreich ꝛc. ꝛc.

Haben über Antrag Unseres Ministerrathes in Uebereinstimmung mit dem constituirenden Reichstage beschlossen und verordnen, wie folgt:

1. Die Unterthänigkeit und das schutzobrigkeitliche Verhältniß ist sammt allen, diese Verhältnisse normirenden Gesetzen aufgehoben.

2. Grund und Boden ist zu entlasten; alle Unterschiede zwischen Dominical- und Rustical-Gründen werden aufgehoben.

3. Alle aus dem Unterthänigkeitsverhältnisse entspringenden, dem unterthänigen Grunde anklebenden Lasten, Dienstleistungen und Siebigkeiten jeder Art, sowie alle aus dem grundherrlichen Obereigenthume, aus der

152.

**Kaiserliches Patent vom 4. März 1849,**

wirkam für alle jene Kronländer, für welche das Patent vom 7. September 1848 gilt,  
wodurch die Durchführung der Aufhebung des Unterthans-Verbandes und der Entlastung des Grund und Bodens angeordnet wird.

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen ꝛc. ꝛc.

Haben in der Erwägung, daß die möglichst baldige und völlige Durchführung der in dem Gesetze vom 7. September 1848 ausgesprochenen Aufhebung des Unterthans-Verbandes und der dadurch gewährten Gleichstellung und Entlastung alles Grund und Bodens, sowie die Ermittlung und Flüssigmachung der durch dieses Gesetz den bisherigen Bezugsberechtigten im Grundsatze gesicherten billigen Entschädigung dringend einige den Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechende administrative Verfügungen und namentlich die Zusammensetzung eigener Commissionen in jedem Lande zu dessen Vollführung und zu dem Ende erheischen, um die Verpflichteten der bisher herrschenden Ungewißheit über Art und Maß der zu leistenden billigen Entschädigung zu entheben und ihnen die durch das obgedachte Gesetz gesicherten Vortheile sofort im vollsten Umfange zuzuwenden, endlich auch den Berechtigten die nach diesem Gesetze gebührende Entschädigung baldigst flüssig zu machen, über Einrathen Unseres Ministerrathes beschlossen und verordnen, wie folgt:

§. 1.

Die Robot und Robotgelder der Inleute und der auf unterthänigen Gründen gestifteten Häusler sind in Gemäßheit des §. 5 des Gesetzes vom 7. September 1848 ohne Entschädigung

§. 37.

Die Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen sind mit der Vollziehung des gegenwärtigen Patentes und mit der Erlassung der erforderlichen Vorschriften und Weisungen beauftragt.


Gegeben in unserer königlichen Hauptstadt Olmütz den 4. März 1849.

**Franz Joseph.**



Schwarzenberg. Stadion. Krauß. Bach. Gordon. Bruck. Thinnfeld. Kulmer.

# Un bene collettivo di origine feudale riscattato e unito al patrimonio comunale: i prati di Lusia (Moena)



# Patente imperiale del 3 dicembre 1852,

obbligatoria nei Dominii dell'Austria al di sotto ed al di sopra dell'Enns, del Salisburghese, della Stiria, Carinzia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Istria, Trieste, Tirolo e Vorarlberg, Boemia, Moravia, Slesia, Galizia con Cracovia e Bucovina,

con cui si emana una nuova legge forestale per questi Dominii, e la si pone in vigore col 1 gennaio 1853.

1053

## LXXII. Puntata.

Dispensata e spedita nel solo testo tedesco il 14 dicembre 1852, e nella presente doppia edizione il 19 gennaio 1853.

250.

### Patente imperiale del 3 dicembre 1852,

obbligatoria nei Dominii dell'Austria al di sotto ed al di sopra dell'Enns, del Salisburghese, della Stiria, Carinzia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Istria, Trieste, Tirolo e Vorarlberg, Boemia, Moravia, Slesia, Galizia con Cracovia e Bucovina,

con cui si emana una nuova legge forestale per questi Dominii, e la si pone in vigore col 1 gennaio 1853.

## Noi Francesco Giuseppe Primo, per la grazia di Dio Imperatore d'Austria;

Re d'Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, e di Gerusalemme ecc.; Arciduca d'Austria; Granduca di Toscana e Cracovia; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e Bucovina; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca dell'Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, d'Anschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte Principe d'Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell'Alta e Bassa Lusazia, e d'Istria; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marea dei Vendi; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia, ecc. ecc.

La necessità di garantire i bisogni di legname, che influiscono sopra tutti i rapporti della vita, ha sempre imposto al Governo l'obbligo di provvedere con apposite leggi e prescrizioni alla tutela speciale della proprietà, conservazione e cura dei boschi e delle piantagioni da legna, le quali disposizioni sono comprese nei singoli Regolamenti boschivi emanati per le varie parti del Nostro Impero.

Considerando che questi singoli Regolamenti boschivi non corrispondono più interamente a molte circostanze ora cambiate, sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, Ci troviamo indotti ad emanare la presente legge forestale nei Dominii seguenti: l'Arciducato d'Austria al di sotto ed al di sopra dell'Enns, il Ducato di Salisburgo, il Ducato di Stiria, il Ducato di Carinzia, il Ducato di Carniola, la

1053

## LXXII. Stück.

Ausgegeben und vorsehndet in der deutschen Allein-Ausgabe am 14. December 1852, in der gegenwärtigen Doppel-Ausgabe am 19. Jänner 1853.

250.

### Kaiserliches Patent vom 3. December 1852.

wirkam für die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Gradiska, Istrien, Triest, Tirol und Vorarlberg, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien mit Krakau und die Bukowina.

wodurch für diese Kronländer ein neues Forstgesetz erlassen, und vom 1. Jänner 1853 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird.

## Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen, König der Lombarden und Venetigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Ilirien, König von Jerusalem etc.; Erzherzog von Oesterreich; Grossherzog von Toscana und Krakau; Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyer, Kärnten, Krain und der Bukowina; Grossfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Ober- und Nieder-Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Habsburg, von Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf von Ober- und Nieder-Lausitz und in Istrien; Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der windischen Mark; Grossvoivod der Woiwodschafft Serbien etc. etc.

Die Sicherstellung der in alle Lebensverhältnisse eingreifenden Holzbedürfnisse hat der Regierung stets die Verpflichtung auferlegt, für den besonderen Schutz des Eigenthumes, der Erhaltung und Pflege der Wälder und Holzpflanzungen, durch eigene Gesetze und Vorschriften Sorge zu tragen, welche in den einzelnen für die verschiedenen Theile Unseres Reiches erlassenen Wald-Ordnungen aufgenommen sind.

In der Betrachtung, dass diese vereinzelt Wald-Ordnungen vielen veränderten Verhältnissen nicht mehr ganz entsprechen, finden Wir, nach Vernehmung Unserer Minister und nach Anhörung Unseres Reichsrathes, für nachgenannte Kronländer, nämlich: das Erzherszogthum Oesterreich unter und ob der Enns, das Herzogthum Salzburg, das Herzogthum Steiermark, das Herzogthum Kärnten, das Herzogthum Krain, die gefürstete Graf-

### § 3.

Le parti di bosco di fresco denudate nelle foreste dell'Impero e comunali (§ 1, *a* e *b*), dovranno essere rimboscate al più tardi entro cinque anni.

Dei tratti denudati anteriormente si ridurrà a bosco ogni anno una frazione equivalente al numero degli anni compresi nel turno stabilito pei tagli.

Nei boschi privati (§ 1, *c*) possono secondo le circostanze concedersi anche termini più lunghi, sotto le condizioni del § 20 riguardo al modo di procedere, in quanto non si fosse concessa una riduzione a coltura.

L'inadempimento di questa prescrizione dovrà punirsi egualmente come l'uso arbitrario del fondo boschivo per altri fini e l'omesso rimboscamento dovrà farsi eseguire in via forzosa giusta il § 2.




Abb. 3. Ausstechen der Ballenpflanzen mit dem Geyer'schen Sohlbohrer.

Abb. 4. Geyer'scher Kegelbohrer.

K. k. Forst- und Domänen-Verwaltung Predazzo

N<sup>o</sup> 330 präs., am 16. IV. 1905.

Fasz. Vb



Pinniero 14/4 04

Egregio Signor Amministratore

Sarei a pregarla anche quest'anno come gli anni scorsi di 15-20 metri di legna da fuoco e di 15-20 piante secche rovesciate.

Sicuro del favore mi seguo  
obbligato

Battista Macagnan

## Patente sovrana del 5 luglio 1853,

obbligatoria per l'Austria al dissopra ed al dissotto dell'Enns, la Boemia, la Moravia, la Slesia, la Galizia e Lodomiria, per Cracovia, la Stiria, Carinzia, Carniola, il Salisburghese, la Bucovina, il Tirolo col Vorarlberg, l'Istria, Gorizia e Gradisca e la Città di Trieste col suo territorio,

**con cui si stabiliscono le norme per regolare e reuire i diritti di prevalersi di legna, pascoli e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e di godimento.**

### I. Abtheilung.

130.

#### Kaiserliches Patent vom 5. Juli 1853,

wiesam für Oesterreich ob und unter der Enns, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien und Lodomerien, Krain, Steiermark, Kärnten, Krain, Salzburg, Bukowina, Tirol mit Vorarlberg, Schwab. Styr. und Gradiška und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete,

wodurch die Bestimmungen über die Regulirung und Ablösung der Holz-, Weide- und Forstproducten-Neuzugrechte, dann einiger Servituts- und gemeinschaftlichen Besitz- und Benützungrechte festgesetzt werden.

Im XLII. St. des R. O. B. Nr. 130. Ausg. am 14. Juli 1853.

**Wir Franz Joseph der Erste,**

**von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;**

König von Ungarn und Böhmen, König der Lombardei und Venetiens, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, König von Jerusalem &c.; Erzherzog von Oesterreich; Großherzog von Toscana und Krain; Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyer, Kärnten, Krain und der Bukowina; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Ober- und Nieder-Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Ansbach und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiška; Fürst von Trient und Triest; Markgraf von Ober- und Nieder-Lausitz und in Sibirien; Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg &c.; Herr von Cattaro und auf der windischen Mark; Großvoivoda der Wojwodschafft Serbien &c. &c.

haben in Absicht auf die Regulirung und Ablösung der Holz-, Weide- und Forstproducten-Neuzugrechte, dann einiger Servituts- und gemeinschaftlichen Besitz- und Benützung-

### Parte I.

130.

#### Patente sovrana del 5 luglio 1853,

obbligatoria per l'Austria al dissopra ed al dissotto dell'Enns, la Boemia, la Moravia, la Slesia, la Galizia e Lodomiria, per Cracovia, la Stiria, Carinzia, Carniola, il Salisburghese, la Bucovina, il Tirolo col Vorarlberg, l'Istria, Gorizia e Gradisca e la Città di Trieste col suo territorio,

**con cui si stabiliscono le norme per regolare e reuire i diritti di prevalersi di legna, pascoli e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e di godimento.**

Vedi P. XLII. Boll. delle leggi. No. 130. Disp. il 14 luglio 1853.

**NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO,**

**per la grazia di Dio Imperatore d'Austria;**

Re d'Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, e di Gerusalemme ecc.; Arciduca d'Austria; Granduca di Toscana e Cracovia; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e Bucovina; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Duca dell'Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, d'Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte Principesco d'Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell'Alta e Bassa Lusazia, e d'Istria; Conte di Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia, ecc. ecc.


Riguardo al modo di regolare e reuire i diritti di prevalersi di legna, pascoli e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di pos-

XXVIII




servitù boschive

XXXVIII




servitù pascolive

XIV



servitù di abbeveraggio

XXIII



servitù di passo

coll'aggiunta, che un esemplare della presente spedizione viene per gli effetti di legge d'Ufficio archiviato nella terza parte del libro delle ipoteche presso l'I. R. Giudizio distrettuale in Primiero, e che gli atti di ventilazione vengono qui trattenuti.


Imstbruch li 20. Settembre 1869.

Dalla I. R. Commissione provinciale per l'ass. franchigione ed il regolamento degli aggravj fondiarij.

La 1112

Si certifica che il presente documento è stato oggi archiviato al n. 57.  
Parte III Spettacolo.

Dall'I. R. Giud. Distrettuale  
Primiero, li 12. Settembre 1869.



# RIVISTE AGRARIE DEL SECONDO OTTOCENTO




Importanza dei boschi.

Selvicoltura.


Necessità del rimboschimento.

PER LE NOSTRE MALGHE



Malghe e pascoli.

Sul pascolo vagante delle pecore in Valsugana.



Il Congresso forestale in Vienna nel Marzo 1876.

LE INONDAZIONI DEL 1882

# LE LEGGI DEL 1909

<p>193 XX. St. 61. Gesetz vom 19./6. 1909.</p> <p style="text-align: center;"><b>61. Gesetz</b></p> <p>vom 19. Juni 1909, gültig für die gefürstete Grafschaft Tirol, betreffend die Teilung gemeinschaftlicher Grundstücke und die Regulierung der hierauf bezüglichen Benützung- und Verwaltungrechte.</p> <p>Mit Zustimmung des Landtages Meiner gefürsteten Grafschaft Tirol finde ich auf Grundlage der im Reichsgesetze vom 7. Juni 1883, N.-G.-Bl. Nr. 94, enthaltenen Bestimmungen anzuordnen, wie folgt:</p> <p style="text-align: center;"><b>I. Hauptstück.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Von der Teilung und Regulierung im allgemeinen.</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Gemeinschaftliche Grundstücke können nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund desselben zu erlassenden Anordnungen entweder der Teilung oder der Regulierung unterzogen werden.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Durch die Teilung werden Stücke des früher gemeinschaftlich gewesenen Grundes den Teilgenossen zum freien Besitze übergeben.</p> <p>Die Teilung kann sein entweder eine General- oder Spezial- oder Singular- teilung.</p> <p>A. Die Generalteilung gemeinschaftlicher Grundstücke ist die Teilung derselben</p> <p>1. zwischen gewesenen Obrigkeiten einerseits und Gemeinden (Ortschaften) oder ehemaligen Untertanen anderseits, oder</p>	<p>XX. Punt. 61. Legge del 19./6. 1909. 193</p> <p style="text-align: center;"><b>61. Legge</b></p> <p>dei 19 giugno 1909, valevole per la Contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono.</p> <p>Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo di ordinare in appoggio alle disposizioni contenute nella legge dell'Impero 7 giugno 1883, B.-L.-I. Nr. 94, quanto segue:</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo I.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della divisione e regolazione in genere.</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>I terreni comuni possono venir assoggettati alla divisione od alla regolazione a termini della presente legge o delle ordinanze in proposito da emanarsi in base alla medesima.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Colla divisione le porzioni del terreno anteriormente di proprietà comune, vengono trasferite nel libero possesso dei consorti.</p> <p>La divisione può essere o generale o speciale o singolare.</p> <p>A. La divisione generale di terreni comuni è la divisione di essi:</p> <p>1. fra le cessate Superiorità da un lato ed i comuni (luoghi) oppure i cessati dipendenti dall'altra, oppure;</p>
--	--

<p>280 XX. St. 62. Gesetz vom 19./6. 1909.</p> <p style="text-align: center;"><b>62. Gesetz</b></p> <p>vom 19. Juni 1909, wirksam für die gefürstete Grafschaft Tirol, betreffend die Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke.</p> <p>Mit Zustimmung des Landtages Meiner gefürsteten Grafschaft Tirol finde Ich auf Grundlage der über die Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke im Reichsgesetze vom 7. Juni 1883, N.-G.-Bl. Nr. 92, enthaltenen Bestimmungen anzuordnen, wie folgt:</p> <p style="text-align: center;"><b>I. Hauptstück.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Von der Zusammenlegung im allgemeinen.</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Behufs erfolgreicherer Bewirtschaftung können die landwirtschaftlichen Grundstücke eines bestimmten Gebietes unter behördlicher Mitwirkung nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund desselben zu erlassenden Anordnungen der Zusammenlegung (Commassation) unterzogen werden.</p> <p>Grundstücke, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes der Zusammenlegung bereits unterzogen wurden, unterliegen gegen den Willen ihres Besitzers nur dann einer abermaligen Zusammenlegung, wenn diese behufs zweckmäßiger Ausführung der Bewässerung oder Entwässerung größerer Landstriche durch ein Landesgesetz angeordnet wird (§ 1 des Reichsgesetzes).</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Als landwirtschaftliche Grundstücke im Sinne des ersten Absatzes des § 1 sind anzusehen:</p>	<p>Punt. XX. 62. Legge del 19./6. 1909. 280</p> <p style="text-align: center;"><b>62. Legge</b></p> <p>dei 19 giugno 1909, valevole per la Contea principesca del Tirolo, sulla commassazione di terreni agricoli.</p> <p>Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo a mente delle prescrizioni contenute nella legge dell'Impero dei 7 giugno 1883, B.-L.-I. Nr. 92, sulla commassazione di terreni agricoli, di ordinare quanto segue:</p> <p style="text-align: center;"><b>Capitolo primo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della commassazione in generale.</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Per più efficace coltivazione ed amministrazione si potranno con cooperazione dell'autorità commassare giusta la presente legge e le ordinanze da emettersi in base alla stessa terreni agricoli di un determinato territorio.</p> <p>Terreni i quali vennero già commassati in conformità alla presente legge potranno commassarsi di nuovo contro la volontà del loro possessore solo, allorchè la commassazione venisse ordinata da una legge provinciale per poter eseguire in modo più conveniente l'irrigazione od il prosciugamento di tratti di terreno più estesi (§ 1 della legge dell'impero).</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Quali terreni agricoli a sensi del primo capoverso del § 1 si considereranno:</p>
---	---

Jahrgang 1909.

Annata 1909.

**Gesetz u. Verordnungsblatt**

für die

**gefürstete Grafschaft Tirol**

und das

**Land Vorarlberg.**

XX. Stück.

**Bollettino delle Leggi e delle Ordinanze**

per la

**Contea principesca del Tirolo**

e per il

**Vorarlberg.**

Puntata XX.

Herausgegeben u. versendet am 21. August 1909.

Dispensata e spedita li 21 agosto 1909.

**Inhalt:** (60—63). 60. Gesetz, betreffend den Schutz der Alpen und die Förderung der Alpwirtschaft. — 61. Gesetz, betreffend die Leitung gemeinschaftlicher Grundstücke und die Regulierung der hierauf bezüglichen Benützung- und Verwaltungsrechte. — 62. Gesetz, betreffend die Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke. — 63. Gesetz, betreffend die Zusammensetzung der Landeskommission für die Angelegenheiten der Vereinigung des Waldbandes von fremden Entfallen.

**Contenuto:** (60—63). 60. Legge sulla protezione e l'incremento della malghe, nonché della loro utilizzazione. — 61. Legge sulla divisione di terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione, che vi si riferiscono. — 62. Legge sulla commassazione di terreni agricoli. — 63. Legge sulla composizione della commissione provinciale per la liberazione di terreni boschivi da terreni altrui che vi sono rinchiusi.

60.

**Gesetz**

vom 11. Mai 1909, wirksam für die gefürstete Grafschaft Tirol, betreffend den Schutz der Alpen und die Förderung der Alpwirtschaft.

Über Antrag des Landtages Meiner gefürsteten Grafschaft Tirol finde ich anzuordnen, wie folgt:

§ 1.

Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Alpen (§ 10), dürfen der Alpwirtschaft nicht entzogen werden. Dasselbe gilt für Alpen, welche nach dem

60.

**Legge**

degli 11 maggio 1909 valevole per la Contea principesca del Tirolo sulla protezione e l'incremento delle malghe, nonché della loro utilizzazione.

Sopra proposta della Dieta provinciale della Mia Contea principesca del Tirolo trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

Le malghe esistenti all'epoca in cui entra in vigore la presente legge non potranno venir sottratte al loro scopo. Tanto vale anche per le malghe sorte



Legge degli 11 maggio 1909  
valevole per la Contea principesca  
del Tirolo sulla protezione e  
l'incremento delle malghe, nonché  
sulla loro utilizzazione.



(fig. 3) *Malga Postemoncello di Brentonco* — Vecchio baito (caseificio).





FIG. 23. — Le baite dei pascoli comunali, maltenute, ove vento ed acqua entrano liberamente.  
(Fot. bar. sen. G. Rossi - Schio).

Quasi tutte le malghe sono prive dei rispettivi stalloni, o, se vi sono, non corrispondono menomamente allo scopo, per cui gli animali restano abbandonati di giorno e di notte alle ingiurie degli elementi con grandissimo loro scapito in punto igiene e con grave dissesto finanziario dei singoli allevatori.

Moltissime malghe vengono sovraccaricate di bestiame, per il che non è raro il caso che le povere armente in sul finir della stagione non trovano più le aromatiche erbe montane per satollarsi, e conseguentemente vanno scemando il latte e di giorno in giorno smagriscono per modo che al discendere dall'alpe sembrano niente meno che le sette vacche magre sognate dal re Faraone, che è come dire tanti scheletri.

*Dal Bollettino della  
Sezione di Trento del  
Consiglio provinciale  
d'Agricoltura, 11  
novembre 1885*



(fig. 5) *Malga Spora di Spormaggiore.* — Nuovi edifici.




FIG. 3. - *Malga Stablasolo (Rabbi) - 1540 m.* - *Gli edifici radicalmente migliorati.*

# La legge del 1927 sulla liquidazione e il riordino degli usi civici

*L. 16-06-1927 N. 1766-Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751.*

**1.** Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

...

**PROPRIETÀ COLLETTIVE  
CHE SOPRAVVIVONO**

©Provincia Autonoma di Trento



# MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME



CONSERVANDI  
ANTICHE E MODERNE OVERO LEGGI  
E STATUTO  
DELLA VALLE DI FIEMME  
DIVISO IN TRE LIBRI NEL PRIMO SI  
TRATTI DI GOVERNO ECONOMICO  
COMUNALE  
NEL SECONDO LE COSE CIVILI  
NEL TERZO L'OSSEVAZIONE  
CRIMINALE  
CON I. BURCE IN TUTTE LE COSE CHE COSTITUISCO  
CORPO DEL VECCHIO LIBRO ANTICO (1717)

# COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ





# CONSORTELE DI RABBI

MANDRIE  
 PALU'  
 LEVEL DA POZ  
 MONTESOLE  
 VALORZ  
 COLERI  
 TOVI BRUSADIO


CALDESA / SORASAS  
 POZZE DI COTORNO  
 TREMENESCA  
 ARZONGLA  
 STABLASOLO  
 CERCEN  
 CAMPOSECCO

MONTEPLAN  
 FRATTE  
 ZOCCOLO  
 TONASSICA GARBELA  
 POLINAR  
 PIAZZOLA  
 FASSA  
 SALEC





# CONSORZIO ALPE VEDERNA



## Mappa Topografica

dell'Alpe segativa e boschiva denominata Vederna, soggetta a feudo, una volta della Mensa vescovile di Feltre ora posseduta a titolo di Livello dai vicini della Comune d'Imber distretto di Primiero, di ragione del Nob. Sig. Dottor Antonio Bellesimo di Fontana Stato Veneto, rilevata in giusta misura e proporzione dai sott. Periti, con ordine di questo Lod. S. A. Giudizio Dist. Crim. Inq. del 9. Giugno a. c. N. g. h. Pub. ad istanza del proprietario suddetto Nob. Sig. Bellesimo.

# PROPRIETÀ COLLETTIVE ESTINTE

©Provincia Autonoma di Trento





USI CIVICI

©Provincia Autonoma di Trento



ASUC IN TRENTO OGGI

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

©Provincia Autonoma di Trento